

Sent. nr.

ANNO 2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE

in persona della dr.ssa Valentina Valletta, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 15011 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: **indennizzo assicurativo** vertente

TRA

██████████ (C.F. ██████████), in proprio e quale legale rapp.te della ditta individuale (c.f. ██████████) con domicilio eletto in Napoli al ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████, rappresentante e difensore per procura in atti ;

ATTORE

E

██████████ s.p.a. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to ██████████ ed elett.te dom.ta in Napoli alla via ██████████ presso il suo studio;

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da note scritte di trattazione del 10.06.2022 e dell'8.06.2022

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe conveniva in giudizio la s.p.a. ██████████ per sentirla condannare al pagamento dell' indennizzo relativo alla polizza assicurativa "Programma Impresa" contro il rischio incendio,



invocata da esso attore per il danno subito in seguito all'incendio sviluppatosi in data 4.08.2005 all'interno del locale della propria ditta che provocava danni alla struttura e alla merce ivi contenuta.

Deduceva che a nulla erano valsi i tentativi tendenti ad ottenere dalla compagnia assicurativa l'indennizzo dei danni subiti e che si era dato impulso ad una perizia contrattuale che stimava il danno in euro 271.322,40.

Si costituiva la convenuta che eccepiva la improponibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Deduceva, in specie, che vi è da accertare giudizialmente la natura dell'incendio, chi lo aveva determinato, l'operatività o meno della garanzia assicurativa nonché la quantificazione dell'importo a corrispondersi.

Acquisita la documentazione in atti, fra cui la perizia contrattuale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.06.22 alla quale veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.

Sussiste la legittimazione delle parti che, nel caso in esame, è pacifica e non contestata.

La domanda è fondata e va accolta.

In primo luogo, non v'è dubbio che il presente giudizio non potrà riguardare la stima economica del danno stabilito dai periti giacché, com'è noto, la perizia contrattuale vuole che le parti devolvano al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva (cfr. Cass. civ. 28511/2018).

Ne consegue che la perizia contrattuale può essere impugnata solo nel caso di errore, dolo o violenza e non anche di manifesta iniquità (cfr. Cass. civ. n.13954/2005).

Peraltro, l'errore che può essere fatto valere è solo quello correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato (ove non causato da un'alterata formazione del consenso) (cfr. Trib. Milano sez. VI sent. 4.02.2020 nr.933).

Inoltre, anche nel caso di una manifesta iniquità o erroneità della determinazione dei periti, in caso di perizia contrattuale, non trova applicazione neppure l'art.1349 c.c.



sicché al Giudice resta inibita la facoltà di determinare diversamente la prestazione dovuta (cfr. Cass. civ. nr. 13291/2016).

Nel caso in esame, nel corpo del contratto “inter partes” all’art.1.6.4 (pag.18 delle C.G.A.) si legge che *“ i risultati delle operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, errore dolo o violazione dei patti contrattuali”*.

Pertanto, la misura dell’indennizzo non può essere oggetto di alcuna censura e le deduzioni della convenuta compagnia assicurativa che si richiamano al principio indennitario , secondo cui l’attore non potrebbe percepire somme maggiori rispetto ai costi originari della merce, appaiono in contrasto con il dato testuale del contratto laddove l’art.1.6.5 comma b) della polizza (“Stima del danno”) prevede che le merci dovevano essere stimate in base al valore che esse avevano al momento del sinistro in adesione a quanto previsto dall’art.1905 comma II c.c.

Nel caso di specie, l’ammontare del danno , visto il valore delle merci al momento del sinistro (art.1.6.5 lettera b) è stato valutato dal Collegio peritale a maggioranza in euro 271.322,40 (cfr. pag. 13 della perizia contrattuale all.in atti).

Quanto alle altre deduzioni della convenuta circa la natura dell’incendio, l’accertamento su chi lo abbia determinato e sulla operatività della garanzia, si osserva che sul punto è pacifico e non contestato che la Corte di Appello di Napoli ha emesso la sentenza ormai definitiva che, seppure ex art.530 II comma c.p.p., ha assolto il ██████████ dal reato di incendio doloso.

Orbene, a parte tale pronuncia che riveste comunque un valore indiziario ,sussiste il diritto dell’attore a ricevere la prestazione indennitaria come si ricava dal contratto stesso e dal riparto degli oneri probatori.

Invero, il contratto di assicurazione all’art.1.1.1.(sezione incendio) è stabilito che *“la compagnia risarcisce i danni materiali ai beni assicurati , anche se di proprietà di terzi , causati dall’incendio”* . La clausola di polizza non condiziona la copertura del rischio ad alcun elemento soggettivo né ad altro.

Il verificarsi del rischio incendio si ricava anche dalla lettura della perizia contrattuale stilata in contraddittorio tra le parti ove si legge : “ Il Collegio riferisce quanto segue: alle ore 22,30 circa del giorno 4.08.2005 , ovverosia dopo circa due ore e mezza dalla



chiusura dell'esercizio assicurato effettuato dallo stesso sig. [REDACTED], si sviluppò un incendio nell'esercizio medesimo che fu scoperto dai vicini i quali, visto il fumo fuoriuscire dalle aperture esistenti, avvertirono i Vigili del Fuoco". Analoga previsione si ricava anche dall'atto di nomina dei periti, ove entrambe le parti contraenti, [REDACTED] e [REDACTED] danno mandato ai rispettivi tecnici di indagare sui danni da incendio sofferti dal fabbricato e dalle merci assicurate.

Quindi l'incendio integra il fatto costitutivo della domanda attorea.

Una volta acclarato ciò e verificato che la garanzia sul rischio incendio è prestata senza limitazione, occorre leggere l'art.1.4.2 del contratto di assicurazione che alla lettera g) estromette dal risarcimento i danni causati con dolo dell'assicurato e/o del contraente .

Orbene, sarebbe stato onere della convenuta fornire la prova positiva della sussistenza dell'unica causa di esclusione pattizia , ovvero del dolo dell'assicurato in quanto questo costituisce un fatto impeditivo della pretesa (cfr. Cass. civ. n.7749/2020).

Sul punto, la convenuta non ha allegato alcuna circostanza , né articolato alcuna prova , né depositato alcun documento a sostegno, né ha introdotto alcuna argomentazione al riguardo.

Sul punto, si osserva, altresì, che la sentenza della Corte di Appello emessa nel giudizio penale che ha annullato la sentenza emessa dal Tribunale di Pozzuoli , oltre a non aver dato peso agli indizi per i quali il [REDACTED] era stato condannato , ha evidenziato che la merce contenuta nel deposito era pregiata e, ribadita la estrema vaghezza degli indizi a carico del predetto, lo ha assolto perché il fatto non sussiste.

Pertanto, essendo stata fornita la prova del fatto costitutivo della domanda e non essendo stato provato il dolo dell'assicurato e /o del contraente , ovvero altri avvenimenti idonei a circoscrivere il rischio sotto altre garanzie , il cui onere incombeva sulla convenuta assicurazione..

Si tratta, fino a prova contraria, di un incendio che ha distrutto il deposito merci dell'attore la cui causa, in difetto di specifica prova di dolo, deve ritenersi accidentale (cfr. Trib. Milano n.5059/2008).

Né parte convenuta ha fornito la prova del dolo del terzo che non appare suffragato da alcun elemento .Dagli atti non risulta alcunché che possa deporre per il dolo



dell'assicurato o del terzo: nessun ritrovamento di taniche o bottiglie , nessuna effrazione di porte , nessuna rottura di finestre con proiezione dei vetri all'interno del locale, nessuna forzatura di serramenti e nessuna aspersione di liquidi infiammabili.

Parimenti, la “colpa grave” dell'assicurato che darebbe luogo all'esclusione dell'indennizzo non è provata e laddove lo fosse stata, l'art.1.5.3 del contratto, prevede che “la compagnia risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato”.

La domanda va, pertanto, accolta con condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo pari ad euro 271.322,40 come stimato dai periti .

La somma costituente l'indennizzo ha natura di debito di valore e , pertanto, andrà rivalutata all'attualità (cfr. Cass. civ. nr. 15868/2015).

Andranno, altresì, riconosciuti gli interessi compensativi per la ritardata disponibilità delle somme stesse.

Va sottolineato che interessi legali e rivalutazione dovranno essere calcolati secondo il noto criterio di cui a Cassazione Sezioni Unite sent. 17 febbraio 1995 n. 1712 e dovranno decorrere dalla data del 4.08.2005 alla data della presente pronuncia .

Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.

Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta (con riduzione al 50% dei parametri per fase istruttoria non essendo stati espletati mezzi di prova) e degli altri criteri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe proposta, così provvede:

- A) accoglie la domanda e condanna la società ██████████ ██████████ s.p.a, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di ██████████ ██████████ , della somma di euro 271.322,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo il criterio indicato in motivazione e ulteriori interessi legali dalla data della



presente pronuncia al soddisfo;

- B) condanna , altresì, la convenuta [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in ed euro 17251,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv.to [REDACTED].

Napoli , 31.10.22

Il Giudice

Dr.ssa Valentina Valletta



